

Allegato 1

Accordo di Programma tra Regione, Province e URPT , Comuni e ANCI per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane

Premesso che.

- in data 15 aprile 2003 è stato firmato tra la Regione Toscana, ANCI e URPT un Protocollo d'intesa titolato “ *Piano di azione (ex art. 7 del D.lgs n. 351/99) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM₁₀ e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori.*”
- Tale Protocollo contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM₁₀ e, parimenti, individua una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle. Il dettaglio delle misure da applicare, anche tramite appositi accordi di Programma, da parte dei Comuni, della Regione e delle Province era stato demandato a un gruppo di lavoro comprendente:
 - un rappresentante del Ministero Ambiente (MATT)
 - due rappresentanti dell'URPT
 - due rappresentanti dell'ANCI
 - due rappresentanti dell'ARPAT

Il Gruppo di lavoro è stato inoltre integrato da un rappresentante dell'organo tecnico del Comune di Firenze.

Il Coordinamento Regionale viene effettuato dalla competente struttura della Giunta “ *Area qualità dell'aria, industrie a rischio e prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento* “.

L'obiettivo è quello di ridurre, in particolare, i livelli di concentrazione del PM₁₀ in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n.60/02 per la prima fase di attuazione, cioè entro il **1° gennaio 2005** e, successivamente, per la seconda fase, cioè entro il **1° gennaio 2010**.

Questa modalità di procedere è coerente con i disposti dell'art. 7 del DM n. 261/02 che indica che, mentre si provvede ad adottare i piani e i programmi , si debba assicurare il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali, assicurando anche la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione.

Considerato che i comuni oggetto del presente Accordo sono quelli indicati nella DGR n. 1133/02 derivanti dalla prima classificazione del territorio regionale effettuata, ai sensi del D.lgs n. 351/99, con la DGR n. 1406/01 e che presentano il superamento del numero consentito delle medie giornaliere nell'arco dell'anno e della media annuale, riferiti ai valori limite da rispettarsi dal 1° gennaio 2005 e cioè:

Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Santa Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino Signa.

Tale classificazione, come previsto dall'atto precedente, è in corso di aggiornamento e prevederà l'individuazione di altre zone omogenee nel territorio regionale dal punto di vista delle situazioni di inquinamento con elementi per determinarne le origini, per cui si potrà procedere all'aggiornamento/modifica di parte del presente Accordo;

Considerato che:

- il gruppo di lavoro a conclusione di questa prima fase, in riferimento agli impegni del Protocollo d'intesa, ha prodotto una serie di indicazioni:
- è stato riconosciuto che in ambito urbano il contributo dei veicoli e dei motoveicoli alle emissioni complessive di PM₁₀, ossido di carbonio CO ed ossidi di azoto NO_x è prevalente, per cui l'obiettivo/strategia prioritario è quello di attivare misure ed azioni che promuovano la sostituzione dei segmenti del parco veicoli con maggiori emissioni specifiche (accelerazione del naturale tasso di ricambio), azione questa che può permettere una contemporanea significativa riduzione delle emissioni complessive delle tre principali sostanze inquinanti derivanti dai veicoli;
- A tal proposito sono stati individuati i segmenti dei veicoli più importanti in cui è diviso in parco circolante (riferito all'anno 2001), la loro identificazione numerica suddivisa in veicoli PRE ECE (immatricolati prima del 1993 e non catalizzati) e catalizzati, alimentati a benzina, a gasolio e metano e la loro % sul totale del parco, per ognuno dei 25 comuni e per l'area omogenea fiorentina;
- è stata stimata altresì la quota delle emissioni complessive (CO, PM₁₀ e NO_x) in termini assoluti e percentuali, per ogni area comunale e per l'area omogenea fiorentina;
- è stato stimato lo scenario emissivo futuro (circa 2009 –10) nel quale tutto il parco PRE ECE sarà sostituito da veicoli nuovi Euro 3 ed Euro 4 dal 2006, e sono state ricavate le differenze in termini di riduzione percentuale delle emissioni per i tre inquinanti considerati rispetto allo scenario 2001;
- le emissioni del segmento di veicoli leggeri adibiti a trasporto merci (inferiori a 3,5 tonn. di carico), insieme a quelle delle vetture diesel e dei motocicli e ciclomotori, sono risultate particolarmente rilevanti, in particolare a seguito dell'elevata percorrenza annuale in ambito urbano.

Queste indicazioni permettono di ritenere *prioritarie le azioni nei riguardi di tali segmenti di veicoli.*

Ritenuto comunque che gli interventi e le azioni riguardanti le altre tipologie di sorgenti di PM₁₀ (attività produttive, impianti termici ecc.) che contribuiscono ai livelli di concentrazione nei comuni sottoscrittori dell'Accordo, debbano essere prioritariamente previsti nell'ambito della attività di pianificazione programmazione regionale delineata da D.lgs n. 351/99 e dal DM n. 261/02;

Considerato inoltre che:

- l'elaborazione dei dati sul PM₁₀ rilevati da ARPAT nell'anno 2002 e precedenti, sino all'agosto 2003, indicano ancora un elevato numero di superamenti della concentrazione media giornaliera nell'area omogenea fiorentina e nei comuni di Livorno, Prato, Lucca, Cascina, Grosseto, Pisa, S.Croce sull'Arno, Piombino e Montelupo F.no rispetto al numero degli stessi consentito dal 1° gennaio 2005;
- le rilevazioni di ARPAT nella postazione di Cotone nel comune di Piombino sono ascrivibili in gran parte ad emissioni industriali;

Valutata, pertanto,

- la necessità di proseguire con le azioni e misure previste dal Protocollo del 15 aprile 2003 e dare attuazione alle indicazioni prioritarie del Gruppo di lavoro

la Regione Toscana, l'URPT e le Province toscane, l'ANCI e i comuni firmatari del Protocollo d'intesa del 15 aprile 2003

stipulano il seguente Accordo di Programma

Art. 1 - Finalità

Il presente Accordo di Programma, in coerenza e continuità con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 aprile 2003 da Regione, ANCI e URPT individua le misure per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ derivanti da veicoli e motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento.

Art. 2 – Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

Le parti si impegnano ad adottare le misure e le iniziative previste dal presente Accordo di Programma secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Le parti si impegnano:

Regione Toscana

- a destinare ai Comuni sottoscrittori risorse già "zone critiche"; *stanziare in bilancio* per finanziare regimi di incentivazione alla sostituzione di veicoli più inquinanti, pari a 3,35 ml di euro per ognuna delle annualità 2004 - 05 e di 3,5 ml di euro per l'anno 2006. Tali risorse saranno assegnate, ai sensi della l.r. n.12 del 12/04/2002, secondo criteri di *ripartizione determinati dalla consistenza della popolazione esposta* e dalla criticità delle situazioni di inquinamento; *l'ammissione al contributo regionale decorre dalla data di attivazione delle misure di competenza previste dall'Accordo;*
- a predisporre appositi piani e programmi di risanamento relativi ai territori dei comuni individuati dalla DGR n. 1133/02 ,ai sensi del D.lgs n. 351/99 e secondo le linee guida definite dal D.M. n. 261/02, comprendenti le misure strutturali di contenimento delle emissioni riportate nel Protocollo del 15 aprile 2003;
- *all'avvio di una campagna informativa, insieme ai Comuni e le Amm.ni Prov.li, concernente i contenuti dell'Accordo ed il regime degli incentivi disponibili per i cittadini e le associazioni di categoria, in funzione delle misure previste per l'anno 2004;*
- alla erogazione degli incentivi per l'installazione del termico solare nelle
- all'avvio dell'attività di certificazione energetica degli edifici con priorità per le "zone critiche";
- a determinare un regime di priorità per le "zone critiche" nella valutazione dei progetti per l'acquisizione dei titoli di efficienza energetica;
- ad adottare nei tempi tecnici necessari, tenendo conto delle norme vigenti, misure regionali relative al " bollino blu " per i veicoli di TPL ed i veicoli adibiti a trasporto merci;

Comuni

- alla adozione di provvedimenti di limitazione alla circolazione, gradualmente e progressivi, a partire dai segmenti di veicoli maggiormente inquinanti con le modalità descritte dagli artt.3,4 e 5 seguenti.;
- al cofinanziamento, *almeno in misura pari al 20%*, di regimi di incentivazione alla sostituzione di veicoli determinati dalla Regione Toscana; *nel cofinanziamento del comune si comprendono i costi indiretti sostenuti per la implementazione e gestione delle misure previste dal presente Accordo. Si intendono, indicativamente, per costi indiretti le seguenti fattispecie*
.....

La presenza e l'entità di tale cofinanziamento deve intendersi come elemento di priorità per l'assegnazione di quello regionale;

- alla predisposizione di progetti di limitazione alla circolazione tenuto conto dell'art. 4 seguente. Tali progetti, da inviare alla Regione prima dell'attivazione delle limitazioni alla circolazione previste per l'anno 2004, e comunque entro il 31 gennaio 2004, dovranno contenere:
 - la planimetria delle aree comunali interessate dagli interventi di limitazione del traffico;
 - le modalità di attuazione degli interventi dei predetti interventi e la illustrazione delle campagne di informazione ai cittadini, tenute e da tenersi in collegamento con quelle regionali;
- alla promozione della sostituzione progressiva dei segmenti di veicoli maggiormente inquinanti;
- alla gestione delle risorse rese all'uopo disponibili (regionali, statali e degli Enti locali) e la ricerca di ulteriori opportunità di finanziamento per attuare le azioni/misure di sostituzione;
- ad adottare un regolamento comunale per la limitazione dell'orario di carico/scarico delle merci conto terzi;
- a procedere, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 40000 abitanti, ai controlli di efficienza energetica degli impianti termici civili, ai sensi delle norme vigenti;
- ad adottare a livello di pianificazione comunale (es. sulla mobilità, sulla pianificazione urbanistica ecc.) i necessari processi di valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria delle azioni, misure e interventi ivi previsti;
- a promuovere il rinnovo del parco autobus delle aziende di trasporto pubblico locale ed extraurbano, anche usufruendo dei finanziamenti regionali all'uopo previsti e ad operare con le associazioni e cooperative dei taxisti in modo da procedere ad una progressiva sostituzione dei veicoli con nuovi veicoli a metano o con alimentazione ecocompatibile (Euro 4);
- a promuovere la mobilità ciclistica, anche usufruendo dei finanziamenti regionali all'uopo previsti;
- ad attivare iniziative volte al rinnovo delle flotte veicolari del proprio parco automezzi, acquistando nuovi veicoli con sistema di alimentazione a metano, Gpl o elettrici.

Province

- a procedere alla attuazione delle norme sui controlli e le verifiche di efficienza energetica degli impianti termici civili, ai sensi delle norme vigenti;
- ad adottare intese attuative per il coordinamento degli interventi previsti da presente accordo, per i comuni che fanno parte di zone/aree critiche intercomunali;
- a promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione ambientale sui temi della tutela della qualità dell'aria e sui contenuti del presente Accordo, in collegamento con le iniziative promosse dai Comuni e dalla Regione;
- a prescrivere limiti di emissione più restrittivi per gli impianti industriali ricadenti nel campo di applicazione del DPR n. 203/88, secondo le direttive regionali contenute nei piani di cui al D.lgs n. 351/99 ed il DM n. 261/02.
- a coordinare le esistenti e future iniziative di comuni relative alla gestione del “ bollino blu “per le auto private;
- a verificare, in accordo con la Regione, le necessità di ulteriore rilevamento anche in aree urbane attualmente non dotate di postazioni fisse, avvalendosi anche degli appositi cofinanziamenti regionali;

art. 3 - Definizione delle aree assoggettate alle limitazioni della circolazione e modalità di attuazione

Le aree comunali assoggettate alle limitazioni di traffico coincidono con i centri abitati o porzioni di essi, definiti in base all'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, compresi nei territori dei Comuni che

hanno sottoscritto il presente Accordo di Programma e sono definite da essi. Non sono soggette a limitazione le arterie necessarie per la viabilità primaria che insistono sui rispettivi territori comunali ed eventualmente altra viabilità prevista da specifiche deroghe. Le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione diverse da quelle generali indicate dagli articoli seguenti, relativamente ai giorni della settimana, ad una modulazione motivata degli orari nell'arco del giorno, a periodi di sospensione e/o attenuazione in concomitanza di particolari esigenze e le deroghe per veicoli a due e quattro ruote rientranti nelle categorie/segmenti oggetto del presente Accordo, saranno concordate dai Comuni in sede ANCI, con l'intesa della Regione e delle Province (URPT) , prima dell'entrata in vigore delle limitazioni di cui al seguente art. 4.

Art. 4 - Limitazioni generali alla circolazione dei veicoli

Dalla data della firma del presente Accordo di Programma si procederà alla limitazione progressiva della circolazione dei veicoli non catalitici e dei diesel immatricolati prima del 1993, dei motocicli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE, compresi i veicoli leggeri benzina o diesel adibiti a trasporto merci con capacità di carico inferiore o uguale a 35 quintali (immatricolati prima dell'ottobre 1994).

Tali veicoli non potranno circolare il mercoledì, a partire dal giorno 12 del mese di novembre fino al 3 dicembre 2003, con orari differenziati (9-18 per le autovetture, 9-17 per i ciclomotori non catalizzati e i veicoli commerciali leggeri – trasporto merci).

Dal 14 gennaio 2004 la limitazione si estenderà per due giorni settimanali, il mercoledì ed il giovedì, fino ad estendersi a tutti i giorni della settimana a partire dal 1 gennaio 2006, secondo la seguente tabella:

Veicolo	dal 14 gennaio 2004	dal 1 gennaio 2005	dal 1 gennaio 2006
Autovetture non catalitiche a benzina e diesel ante '93	Due giorni nella settimana, in orario 9- 18	Tre giorni nella settimana, in orario 8 - 19	dal lunedì alla domenica 00.00 – 24.00
Ciclomotori e motocicli a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE	Due giorni nella settimana, in orario 8 – 19	Tre giorni nella settimana, in orario 8 - 19	dal lunedì alla domenica 00.00 – 24.00
Veicoli per il trasporto merci benzina e diesel (fino a 35 q.li ante '93)	Due giorni nella settimana in orario 8 – 19	Tre giorni nella settimana, in orario 8 - 19	Dal lunedì alla domenica 00.00 – 24.00

Art. 5 – Limitazioni alla circolazione per i veicoli adibiti a trasporto merci

I Comuni si impegnano a sottoscrivere apposite intese con le Associazioni di categoria per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo di Programma, in particolare per la determinazione dei regimi di incentivazione alla sostituzione dei mezzi più inquinanti. L'ANCI, per assicurare la necessaria coerenza e conformità di tali atti alle finalità dell'Accordo, ne coordina l'elaborazione coinvolgendo anche gli altri enti contraenti.

Art. 6 - Incentivi veicoli e carburanti meno inquinanti

Al fine di procedere alla sostituzione dei veicoli tradizionali con tipologie di alimentazione a minor inquinamento, come il metano e il Gpl e all'utilizzo di carburanti meno inquinanti, come per esempio il gasolio desolfurato che permette l'adozione di nuove motorizzazioni che consentono significativi ulteriori abbattimenti delle emissioni di polveri fini e di altre sostanze inquinanti, i comuni provvederanno ad una adeguata informazione e ad agevolare l'accesso agli incentivi promossi dallo Stato, dalla Regione e dagli stessi Enti locali, anche attraverso specifici progetti.

Gli enti contraenti si impegnano a predisporre e pubblicizzare, entro un mese dalla firma del presente accordo, il quadro completo delle incentivazioni e delle modalità di erogazione determinate a livello nazionale, regionale, comunale, dai produttori di veicoli a quattro e due ruote e dalle Associazioni di categoria.

Al fine incentivare la trasformazione ad alimentazione a metano o Gpl il segmento delle autovetture non catalitiche a benzina ante '93, i Comuni riserveranno una quota delle risorse regionali non superiore al 10%. veicoli

Art. 7 – Monitoraggio e verifica dell'Accordo

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad attivare un tavolo permanente al fine di effettuare verifiche periodiche a livello istituzionale e tecnico per il monitoraggio dell'accordo. E' in ogni caso previsto un incontro di valutazione e verifica entro la fine del corrente anno.

La mancata attuazione del presente Accordo ed il mancato rispetto dei suoi contenuti sostanziali da parte dei soggetti sottoscrittori, comporterà la sospensione dei contributi e degli incentivi previsti.

Regione Toscana

URPT

Province:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

